

NEWS DEL GIORNO

Regime di solidarietà in ipotesi di appalto tra appaltatore e committentedi **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 10 luglio 2023, n. 19514, ha stabilito che il datore di lavoro che, in alternativa all'imprenditore, è responsabile solidale ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l'attività oggetto dell'appalto viene eseguita; infatti, se così fosse sarebbe stato sufficiente prevedere l'obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al "committente" dell'appalto; è evidente che il datore di lavoro diretto dei dipendenti per i quali si è verificato l'inadempimento contributivo, è l'appaltatore e non il committente e la garanzia della solidarietà aggiunge un debitore a quello principale; la disposizione in esame individua tale debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro, con ciò selezionando tali figure all'interno della intera categoria dei possibili committenti di appalti di opere o di servizi.